



CONVENZIONE TRA

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali** (di seguito denominato il "DAR"), con sede e domicilio fiscale in via della Stamperia 8, 00187 ROMA, agli effetti del presente atto rappresentata dal Capo del Dipartimento pro tempore Consigliere Calogero MAUCERI, nato a Menfi il 26 agosto 1962;

E

l'**Università degli Studi di Milano – Bicocca** (di seguito denominata "Università"), con sede e domicilio fiscale in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, C.F. e P.IVA 12621570154, agli effetti del presente atto rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Marcello FONTANESI autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.2.2012.

PREMESSO CHE

- l'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'Ente Italiano Montagna (EIM), prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il medesimo art. 7, comma 19 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 stabilisce che le risorse strumentali e di personale dell'EIM, ivi in servizio, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che le funzioni dell'EIM previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Dipartimento per gli affari

regionali della medesima Presidenza, con decorrenza 1 dicembre 2010;

- l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'EIM il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali pro tempore al dr. Calogero Mauceri – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- l'Università, già sede primaria della ricerca scientifica, è da tempo impegnata in un ampio e complesso progetto di innovazione e di ricerca che include anche temi quali lo studio dei cambiamenti climatici e la glaciologia;

- l'Università vanta una grande esperienza e conoscenza nel campo delle Scienze ambientali, e in particolare nello studio degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici e dalle attività umane sull'ambiente e le dinamiche ambientali;

- il Prof. Valter Maggi, del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio dell'Università, è stato responsabile della linea di ricerca relativa allo studio del particolato atmosferico nell'ambito del progetto "CryoAlp – Ruolo della criosfera alpina nel ciclo idrologico" realizzato dal soppresso EIM;

- il soppresso EIM, nell'ambito del progetto "CryoAlp" ha acquistato e realizzato una strumentazione di ricerca finalizzata al campionamento e allo studio del ghiaccio - in particolare una sonda di perforazione denominata "Ice Core Drill Felics" e un manipolatore di campioni di ghiaccio denominato "Robot Space Fab" all'interno di una camera in vuoto e relativi accessori;

- l'allegato 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre

leg
HP

2010 individua la summenzionata strumentazione e i relativi componenti accessori con i seguenti numeri di inventario del soppresso EIM: sonda "Ice Core Drill Felics" (n. 507) e "Robot Space Fab" (n. 315, 321, 322, 589, 607, 608, 609);

- la sonda "Ice Core Drill Felics" (inventario EIM n. 507) è attualmente custodita presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio dell'Università, in virtù di un contratto di comodato stipulato in data 1.10.2007 tra l'Università e l'Istituto Nazionale della Montagna (successivamente trasformato in EIM), della validità di 5 anni;

- il "Robot Space Fab" (inventario EIM n. 315, 321, 322, 589, 607, 608, 609) è attualmente situato negli Stati Uniti, presso lo Stanford Synchrotron Radiation Laboratory dell'Università di Stanford e si dovrà provvedere al relativo rientro in Italia entro la data del 12 giugno 2012;

- in data 26 ottobre 2006 era stata stipulata, tra l'Università e l'Istituto Nazionale della Montagna, (successivamente trasformato in EIM) una Convenzione finalizzata allo sviluppo di Programmi di ricerca fra le cui tematiche rientrano quelle relative allo studio del territorio, dell'ambiente e delle risorse naturali;

- in data 01 ottobre 2007 era stato stipulato, tra l'Università e l'Istituto Nazionale della Montagna (successivamente trasformato in EIM), un Contratto di comodato d'uso della sonda "Ice Core Drill Felics", che è attualmente in custodia presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio dell'Università;

- il DAR, al fine di non disperdere un patrimonio di alto livello scientifico-tecnologico rappresentato dalla indicata strumentazione e dagli studi e ricerche in corso, realizzate con il concorso della stessa, ritiene indispensabile l'affido della strumentazione a una amministrazione pubblica di ricerca che sia idonea ad assicurare la salvaguardia e lo sviluppo delle competenze e conoscenze maturate



nell'ambito del progetto CryoAlp, rispondendo altresì, anche in considerazione della sua struttura organizzativa e collocazione, ad un'esigenza di condivisione delle conoscenze e di cooperazione con le istituzioni, in un'ottica di generale risparmio economico;

- l'Università risulta essere l'amministrazione pubblica di ricerca più idonea ad assicurare la salvaguardia e lo sviluppo delle competenze e conoscenze maturate nell'ambito del progetto CryoAlp, in considerazione del suo pregresso ruolo nello stesso progetto;

- è scopo del DAR e dell'Università promuovere le giuste, opportune e necessarie interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di ricerca che hanno collaborato allo sviluppo della strumentazione;

- è intenzione del DAR e dell'Università individuare e promuovere le opportune concentrazioni di risorse umane e tecnologiche, che, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di strumenti d'avanguardia – altrimenti singolarmente non accessibili per l'entità dei costi e le competenze specialistiche necessarie – possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale;

- l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, ha manifestato, con nota prot. 251 del 09 febbraio 2012, l'interesse a proseguire, tramite la Convenzione in oggetto, le ricerche iniziate in collaborazione con il soppresso EIM e che hanno condotto alla realizzazione della strumentazione "Robot Space Fab";

- l'art. 15 della legge n. 241/1990, prevede che le pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



- il DAR e l'Università stipuleranno un contratto di comodato avente ad oggetto la suddetta strumentazione indicata anche nell'allegato 7 del DPCM del 30.11.2010.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 (Finalità)

1. Il fine della Convenzione è assicurare lo svolgimento delle funzioni, di competenza del soppresso EIM e trasferite al DAR, in particolare nel campo della ricerca relativa ai territori montani e alla salvaguardia delle loro risorse naturali, mediante un rapporto duraturo di collaborazione con l'Università in un'ottica di ottimizzazione delle risorse.

2. Per le proprie finalità istituzionali, il DAR si avvale dell'Università, in particolare per dare continuità alle competenze del soppresso EIM nei settori di ricerca di cui al successivo art. 3, per la realizzazione di politiche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani.

3. La presente Convenzione sostituisce integralmente quella stipulata in data 26 ottobre 2006 e il successivo Comodato d'uso di data 01 ottobre 2007 fra l'Università e l'Istituto Nazionale della Montagna (successivamente convertito in EIM).

ART. 3 (Attività)

1. Considerate le competenze e funzioni istituzionali il DAR e l'Università si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all'art. 2, in particolare rendendo possibile la collaborazione scientifica tra università ed enti di ricerca italiani nel

settore della ricerca ambientale, nello studio dei cambiamenti climatici e nello studio della criosfera mediante tecniche analitiche. Le tematiche di ricerca comprendono:

- a) lo studio e la caratterizzazione del particolato presente all'interno del ghiaccio in ambito paleoclimatico per una ricostruzione degli aspetti meteo/climatologici e di trasporto in atmosfera che possono riguardare il nostro Paese e più in generale la terra;
- b) la determinazione degli elementi dispersi in atmosfera in connessione con la concentrazione di particolato per la definizione di strategie di intervento rispetto a possibili eventi di inquinamento ambientale pregressi o futuri;
- c) la misura di deboli concentrazioni di isotopi radioattivi presenti in atmosfera, eventualmente associate ad eventi di rilascio, per la definizione di strategie rispetto a situazioni ambientali potenzialmente critiche.

2. L'Università si rende disponibile per queste ricerche, previ gli accordi di cui al successivo art. 8, e con il previo consenso del DAR, a rendere accessibile la strumentazione citata in premessa, oggetto del contratto di comodato di cui al successivo art. 5, da parte altre università ed enti di ricerca che ne facciano richiesta.

ART. 4 (Nomina dei Responsabili della Convenzione)

1. Il Responsabile della Convenzione per il DAR è il Capo del Dipartimento, o un suo delegato; il Responsabile di Convenzione per l'Università è il Prof. Valter Maggi, afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio.
2. Entro la fine di ciascun anno di vigenza della Convenzione i Responsabili di cui al precedente comma pianificheranno l'attività annuale da svolgere, che potrà essere concordemente modificata nel periodo di riferimento.



3. Entro gennaio dell'anno successivo i Responsabili della Convenzione produrranno una relazione sull'attività svolta l'anno precedente.

ART. 5 (Dotazione strumentale)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, con atto separato il DAR affiderà in comodato all'Università la seguente dotazione strumentale del soppresso EIM, fissandone i limiti e le modalità di utilizzo della stessa:

- Sonda di perforazione in ghiaccio ICE CORE DRILL "Felics" (numero di inventario EIM 507) completa di carotiere, motore, verricello e struttura di sostegno;
- Sistema MICOS HV Manipulator che include il Robot tipo SpaceFAB, suo sistema di controllo, una camera da vuoto in acciaio, una pompa da vuoto Varian V701 e una pompa Varian TriScroll 300, un sistema di trasferimento del ghiaccio, un rivelatore a raggi x Ketek AXAS-P, un termometro TERSID, un server Ethernet MOXA NPort 5410, un HUB ethernet NetGear e una scatola di attrezzi meccanici completa (numeri di inventario EIM n. 315, 321, 322, 589, 607, 608, 609).

2. Il DAR erogherà all'Università un contributo a titolo di rimborso dei costi da sostenere per la reimportazione del "Robot Space Fab", attualmente collocato negli Stati Uniti, presso lo Stanford Synchrotron Radiation Laboratory dell'Università di Stanford, e per la verifica della funzionalità di tutta la strumentazione oggetto della Convenzione, che sarà disciplinato nell'ambito del contratto di comodato di cui al primo comma del presente articolo.

3. L'Università si impegna a provvedere alla importazione in Italia del "Robot Space Fab" entro la data del 14 giugno 2012.



ART. 6 (Rispetto della normativa sulla riservatezza e sull'utilizzo dei dati)

1. Le parti si impegnano ad attuare le misure previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché del Decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale.

ART. 7 (Modalità operative)

1. Entro 180 giorni dalla stipula della Convenzione sarà redatto, dai Responsabili di cui al precedente art. 4, un Protocollo operativo che fisserà le strategie di ricerca e le soluzioni possibili per mettere in funzione ed ottimizzare la strumentazione oggetto del contratto di comodato.

ART. 8 (Accordi e Convenzioni con terzi)

1. Le parti, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione e nel rispetto dei propri fini istituzionali, potranno stipulare, congiuntamente o singolarmente, previa accettazione dell'altra parte, specifici accordi con soggetti terzi, qualora la collaborazione con questi ultimi dovesse essere necessaria per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione. Detti accordi non potranno contrastare con gli impegni derivanti dalla stipula della presente Convenzione e non dovranno prevedere attività che interferiscano con il normale svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università e con le specifiche attività di ricerca.

2. Per l'utilizzo della strumentazione di cui all'art. 5, l'Università si avvarrà anche della collaborazione di personale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) che ha contribuito, nell'ambito del progetto CryoAlp, alla realizzazione e alla messa a punto della strumentazione suddetta, che potrà essere utilizzata nell'ambito di progetti di ricerca che l'Università realizzerà con l'INFN.



ART. 9 (Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha una durata di tre anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

2. Al termine della Convenzione l'Università e il DAR redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

ART. 10 (Proprietà e diffusione dei risultati)

1. Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 12. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui alla presente Convenzione, dovrà essere menzionata la collaborazione intercorrente tra l'Università e il DAR.

ART. 11 (Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri beni materiali e immateriali)

1. L'utilizzazione del nome e/o logo delle parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

ART. 12 (Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza)

1. L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle parti sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione senza previo accordo tra le parti stesse.



ART. 13 (Risoluzione della Convenzione)

1. La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte. Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
2. La Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da un atto scritto.

ART. 14 (Clausola di salvaguardia)

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, le parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo tra le parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle attività individuate, tempi o costi aggiuntivi.

ART. 15 (Oneri finanziari e fiscali)

1. Fatto salvo il rimborso di cui al precedente art. 5, comma 3, la presente convenzione non comporta oneri economici diretti a carico delle parti contraenti.
2. La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

ART. 16 (Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: il DAR, in Roma, via della Stamperia 8 e l'Università, in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo 1.



ART. 17 (Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.


ART. 18 (Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo del Lazio

Roma, 29 MAR. 2012

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI REGIONALI**

Cons. Calogero MAUCERI



**IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA**

Prof. Marcello FONTANESI

